



Provincia di Ravenna

N. 451 delle deliberazioni

SEDUTA DEL 30/11/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno **duemilaundici**, addì **trenta**, del mese di **Novembre**, alle ore **08:45**, si è riunita nella sala delle adunanze la GIUNTA PROVINCIALE, sotto la presidenza del Sig. CASADIO CLAUDIO, presenti i Sigg.ri:

CASADIO CLAUDIO	Presidente	Presente
BESSI GIANNI	Vice Presidente	Presente
RONCHINI LUCIANO	Assessore	Presente
PRONI ELEONORA	Assessore	Presente
VALENTI PAOLO	Assessore	Presente
RIVOLA FRANCESCO	Assessore	Presente
RONCUZZI MARA	Assessore	Presente
VALGIMIGLI SECONDO	Assessore	Presente

Il Presidente, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE **RAVAGNANI ANDREA**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare su:

OGGETTO n.: 6

INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA E INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI PUNTI DI MONITORAGGIO AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1), LETTERE A), D) E F) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N.116 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. STAGIONE BALNEARE 2012.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la relazione del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio con la quale

si riferisce

che l'art.118, comma 1 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" stabilisce che:

"Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art.4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n.470 sono delegate alla Province che le esercitano sulla base di direttive della Regione".

che l'art.4, comma 1, lettera b) del decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470 stabilisce che:

"Alle regioni competono:

b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo dell'anno precedente. Tale individuazione è portata a conoscenza del Ministero della Sanità e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonché delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;"

che con il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116 , emanato in attuazione della direttiva 2006/60/CE, è ridisegnata la disciplina della gestione della qualità delle acque di balneazione. Il suddetto decreto all'art. 17 stabilisce la validità del DPR 470/82 fino all'emanazione di decreti attuativi .

"Art.17 Norme transitorie e finali

- 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materiaomissis...*
- 2. ... omissis ...*
- 3. ... omissis ...*
- 4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonché gli ulteriori criteri, modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2008 ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea."*

che il decreto attuativo previsto dell'art. 17 del D.Lgs. 116/2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 119 del 24 maggio 2010 – Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della salute e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione;

che il suddetto decreto 30 marzo 2010 stabilisce all'art. 2, comma 2 che il primo programma di monitoraggio di cui al D.Lgs. 116/2008 viene attuato a decorrere dalla stagione balneare 2010;

che la Provincia con deliberazione della G.P. n. 256 del 3/6/2010 provvedeva ad individuare le acque di balneazione per la stagione balneare 2010, i relativi punti di monitoraggio ed effettuava una prima classificazione delle suddette acque di balneazione. Successivamente, per la stagione balneare 2011, la Provincia con deliberazione della G.P. n. 176 del 20/04/2011 individuava e classificava le acque di balneazione e individuava i relativi punti di monitoraggio;

che la Regione Emilia-Romagna con la DGR n. 653 del 16/05/2011 approvava una direttiva inerente i criteri per l'esercizio della delega alle Province delle funzioni di cui all'art.4, comma 1, lettere a), d) ed f) del D.Lgs. n. 116/08 e successive modifiche, in materia di acque di balneazione. In essa si precisano i criteri con cui individuare le acque di balneazione e un punto di monitoraggio in ciascuna di esse, con cui effettuare la valutazione di qualità al termine della stagione balneare e la classificazione dello stato qualitativo di ciascuna acqua di balneazione. Il supporto tecnico per queste attività è fornito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL territorialmente competente, in collaborazione con la Sezione Provinciale di ARPA;

che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Ravenna e la Sezione Provinciale ARPA di Ravenna, hanno comunicato con nota pervenuta in data 15 novembre 2011 (Prot AUSL 85528 e prot. ARPA 2011/9292) gli esiti delle valutazioni dei risultati del monitoraggio effettuato nel corso della stagione balneare 2011 e nelle tre stagioni balneari precedenti, formulando una proposta di individuazione e classificazione delle acque di balneazione e relativi punti di campionamento per la stagione balneare 2012. Nella suddetta nota si afferma che le acque individuate dalla Provincia con Deliberazione G. P. n. 176/2011 risultano idonee allo svolgimento dell'attività di balneazione e se ne propone la conferma per la stagione balneare 2012, con unicamente la modifica della denominazione di alcuni punti di campionamento (stazioni n. 17 e n.18) per ragioni di uniformità con le altre stazioni della costa emiliano-romagnola. Viene inoltre indicato di trasmettere alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociale e alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia- Romagna entro il 15 novembre di ogni anno il provvedimento che contiene l'elenco delle acque di balneazione individuate e i relativi punti di monitoraggio le valutazioni di qualità e la conseguente classificazione;

si rappresenta la necessità

di individuare le acque di balneazione per la stagione balneare 2012 e relativa georeferenziazione;

di dichiarare che tutti i restanti tratti di costa non ricompresi nelle acque di balneazione sono vietati permanentemente alla balneazione;

di individuare i punti di monitoraggio, uno per ogni area di balneazione, sui quale i servizi competenti sono tenuti ad effettuare i controlli durante la stagione balneare 2012, secondo le frequenze e modalità previste dal D.Lgs. 116/2008, e relativa georeferenziazione ;

di classificare le acque di balneazione come acque di qualità "ECCELLENTE", in ragione degli esiti della valutazione effettuata ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 116/2008 dal Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda AUSL e dalla Sezione Provinciale ARPA;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare piena attuazione nella stagione balneare 2012 a quanto stabilito dal D.Lgs. 116/2008 e dal suo decreto attuativo 30 marzo 2010 e di adempiere alla direttiva regionale – D.G.R. n. 653/2011 - in merito alla trasmissione alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociale e alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia- Romagna;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del *responsabile del servizio*;

AD unanimità di voti

DELIBERA

1. INDIVIDUARE come acque di balneazione per la stagione balneare 2012 i tratti di costa riportati con la numerazione da 1 a 25 nell'allegato A) alla presente deliberazione, nel quale sono indicate le relative coordinate geografiche;
2. DICHIARARE che tutti i restanti tratti di costa non ricompresi nelle acque di balneazione sono vietati permanentemente alla balneazione – allegato B) alla presente deliberazione;
3. INDIVIDUARE i punti di monitoraggio delle acque di balneazione, sui quali i servizi competenti sono tenuti ad effettuare i controlli durante la stagione balneare 2012, secondo le frequenze e modalità previste dal D.Lgs. 116/2008, riportati nell'allegato C) alla presente deliberazione con le relative coordinate geografiche ;
4. DICHIARARE che le suddette acque di balneazione sono classificate come acque di qualità "ECCELLENTE" a seguito della valutazione tecnica effettuata ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 116/2008, con il supporto tecnico del Dipartimento di Sanità pubblica della AUSL di Ravenna, in collaborazione con la Sezione Provinciale di ARPA;
5. TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociale e Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, ai Sindaci dei Comuni costieri della provincia di Ravenna, al Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Ravenna, al Direttore della Sezione provinciale ARPA di Ravenna e alla Capitaneria di Porto di Ravenna;

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la necessità e l'urgenza di adottare il presente atto al fine di dare piena attuazione per la stagione balneare 2012 a quanto stabilito dal D.Lgs. 116/2008 e dal suo decreto attuativo 30 marzo 2010 e di adempiere alla direttiva regionale – D.G.R. n. 653/2011 - in merito alla trasmissione alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociale e alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia- Romagna;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



Provincia di Ravenna

ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ALLA GIUNTA

SETTORE: Ambiente e Territorio/AMB N. 60 DATA: 23/11/2011

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA E INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI PUNTI DI MONITORAGGIO AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1), LETTERE A), D) E F) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N.116 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. STAGIONE BALNEARE 2012

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore/servizio* interessato ESPRIME ai sensi ed agli effetti dell'art 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Ravenna, 23/11/2011

IL DIRIGENTE del SETTORE/SERVIZIO
F.to MALOSSI ELETTRA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CASADIO CLAUDIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to RAVAGNANI ANDREA

SI DICHIARA:

- a) che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio online della Provincia (N. _____ DI REGISTRO) dove rimarrà *per quindici giorni consecutivi*, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- b) che contestualmente, con nota P.G. n. _____, viene comunicata ai capigruppo consiliari la pubblicazione all'albo della stessa, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, 09/12/2011

F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amm.vo.

SETTORE PROCESSI DI SUPPORTO

Ravenna, _____

SI CERTIFICA:

che la presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, _____

F.to _____

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è **stata pubblicata** nel suddetto registro di albo pretorio online della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 09/12/2011 al 24/12/2011

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, _____

F.to _____

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre **proporre ricorso** al Tribunale Amministrativo Regionale competente, *ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034*, entro il termine di **60 giorni** dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.